

La Commissione è, in linea di massima, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alle sessioni del Comitato.

Il Comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del Comitato monetario o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, uno dei due vicepresidenti di tale Comitato.

Articolo 3

Il Comitato ha il compito:

— di procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle Banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi;

— di procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle misure principali che rientrano nella competenza delle Banche centrali e di esaminare le misure stesse. Tale esame precede l'adozione di dette misure, se le circostanze, e in particolare i termini della loro adozione, lo permettono.

Nello svolgimento del suo compito, il Comitato segue l'evoluzione della situazione monetaria nella Comunità e all'esterno.

Articolo 4

Il Comitato si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione può chiedere al Comitato di riunirsi d'urgenza, qualora le sembri che la situazione lo esiga.

Articolo 5

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno e organizza il suo servizio di segreteria.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1964

relativa alla collaborazione tra gli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali

(64/301/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145, primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che occorre assicurare uno stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali e che il metodo più appropriato per assicurare tale coordinamento consiste nel procedere alle consultazioni necessarie in seno al Comitato monetario;

DECIDE:

Articolo 1

Delle consultazioni avranno luogo in seno al Comitato monetario in merito ad ogni decisione e presa di posizione importante degli Stati membri in materia di relazioni monetarie internazionali, relative in particolare:

⁽¹⁾ GU n. 24 dell'8. 2. 1964, pag. 409/64.

⁽²⁾ GU n. 38 del 5. 3. 1964, pag. 652/64.

— al funzionamento generale del sistema monetario internazionale;

— al ricorso, da parte di uno Stato membro, a risorse mobilitabili nel quadro di accordi internazionali;

— alla partecipazione di uno o più Stati membri alle azioni importanti di assistenza monetaria a favore di paesi terzi.

prese di posizione summenzionate soltanto previo intervento delle consultazioni di cui all'articolo 1, a meno che le circostanze e particolarmente i termini per l'adozione non vi si oppongano.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le decisioni e le

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1964

relativa alla proroga della sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla carta giapponese della sottovoce ex 48.01 E II

(64/302/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1963 relativa ad una sospensione totale, a decorrere dal 1° gennaio 1964 fino al 30 giugno 1964, del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla carta giapponese (carta speciale a fibra lunga) destinata alla fabbricazione di budella artificiali della sottovoce ex 48.01 E II,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che per il prodotto suddetto la produzione nella Comunità è ancora insufficiente, tenuto conto specialmente delle particolari occorrenze dell'industria trasformatrice;

Considerando, di conseguenza, che, tenendo conto della possibilità di surrogare in un tempo relativamente breve il suddetto prodotto con un prodotto simile ottenuto nella Comunità, quest'ulti-

ma ha interesse che la sospensione del dazio relativo al prodotto in questione sia temporaneamente prorogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla carta giapponese (carta speciale a fibra lunga) destinata alla fabbricazione di budella artificiali della sottovoce ex 48.01 E II, decisa il 3 dicembre 1963 dal Consiglio e valida per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964, è prorogata fino al 31 dicembre 1964.

Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT